

Ministero della Giustizia

Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia

Direzione Generale per il Coordinamento delle Politiche di Coesione

SCHEMA DI CONTRATTO

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA

Procedura di gara aperta *ex art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.* con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 108 del Codice dei contratti pubblici, per l'affidamento di un servizio di supporto specialistico, in favore del Ministero della Giustizia in qualità di Organismo Intermedio del POC al PON Governance 2014-2020, in relazione alle attività previste dal Progetto *“Supporto specialistico di carattere economico-finanziario al Dipartimento per l'innovazione tecnologica della Giustizia e alla Direzione Generale per il Coordinamento delle politiche di coesione per il rafforzamento della capacità amministrativa nell'ambito degli interventi di programmazione europea”*.

CIG: B6A7A1EDC5

CUP: J84D25000150006

INDICE

ARTICOLO 1 Norme regolatrici	3
ARTICOLO 2 Definizioni	5
ARTICOLO 3 Oggetto, luogo della prestazione RUP e DEC	5
ARTICOLO 4 Efficacia e Durata	5
ARTICOLO 5 Modifica del contratto durante il periodo di efficacia	6
ARTICOLO 6 Obblighi e adempimenti a carico dell'operatore economico	6
ARTICOLO 7 Subappalto	7
ARTICOLO 8 Verifica di conformità	7
ARTICOLO 9 Penali	8
ARTICOLO 10 Corrispettivo	9
ARTICOLO 11 Fatturazione e pagamento	10
ARTICOLO 12 Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari	13
ARTICOLO 13 Aumento e diminuzione	15
ARTICOLO 14 Obblighi di riservatezza	15
ARTICOLO 15 Brevetti industriali e diritti d'autore	15
ARTICOLO 16 Oneri fiscali e spese contrattuali	16
ARTICOLO 17 Garanzia definitiva	16
ARTICOLO 18 Recesso	17
ARTICOLO 19 Divieto di cessione del contratto e cessione del credito	19
ARTICOLO 20 Trasparenza dei prezzi	19
ARTICOLO 21 Foro esclusivo	20
ARTICOLO 22 Trattamento dei dati personali	20
ARTICOLO 23 Risoluzione	21
ARTICOLO 24 Clausola risolutiva espressa in caso di esito interdittivo della informativa liberatoria provvisoria antimafia	24

CONTRATTO

TRA

Ministero Della Giustizia - Direzione Generale per il coordinamento delle politiche di coesione, con sede in Roma, Via Crescenzo n.17/C C.F.96569850587 in persona della Dott.ssa Gabriella De Stradis nella sua qualità di Direttore Generale, giusta i poteri conferitigli dal d.p.c.m 26.11.2024 (nel seguito per brevità anche “Amministrazione Contraente/Committente”)

E

RTI Costituito Lattanzio Kibs S.p.A. Benefit Corporation (mandataria), con sede legale in Milano (MI), Via Domenico Cimarosa n. 4 CAP 20144, codice fiscale/partita IVA 10115670969, iscritta al Registro delle Imprese di Milano-Monza- Brianza-Lodi 10115670969, iscritta presso il R.E.A. di Milano al n. 2506743, in persona del Dott. Valerio Torda, nella sua qualità di Amministratore Delegato e Ecoter S.r.l. (mandante) con sede legale in Roma (RM), Via Asmara 10a CAP 00199, Codice Fiscale n. 02357770581, P. IVA n. 01048061004, numero di iscrizione presso il Registro Imprese di Roma n. 02357770581, iscritta presso il R.E.A. di Roma al n. 406832, in persona del Dott. Maurizio Di Palma, nella sua qualità di Presidente del CdA e Legale Rappresentante, giusto atto di costituzione di raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi dell’art. 68 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 Repertorio n. 6689 Raccolta n. 2972 del 18 settembre 2025, per Notaio Alessandra Gasparini in Roma registrato in data 19/09/2025 al n.25641/Serie 1T Agenzia delle Entrate di Roma 1 (nel seguito per brevità anche “L’ impresa”)

ARTICOLO 1 Norme regolatrici

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto:
 - Allegato “1” (Offerta tecnica);
 - Allegato “2” (Capitolato speciale);
 - Allegato “3” (Chiarimenti inviati nel corso della procedura di gara).
2. L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati anche da:
 - A. dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 e nel D.M. 8 febbraio 1986 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e nel D.P.C.M. 6 agosto 1997, n. 452;
 - B. dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
 - C. dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato;
 - D. dalle disposizioni sopra richiamate;
 - E. dal Codice di comportamento del personale del Ministero della giustizia;
 - F. dalla direttiva 19 dicembre 2003 “Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle Pubbliche Amministrazioni” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2004;
 - G. dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii;
 - H. dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e ss.mm.ii.;
 - I. dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n.81 e ss.mm.ii.
3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall’operatore economico, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall’operatore economico ed accettate.
4. La Committente provvederà a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

ARTICOLO 2 Definizioni

Nel corpo del presente Contratto, i termini e le espressioni di seguito indicati debbono essere interpretati secondo le definizioni che vengono date in quest'articolo:

- Fornitore /Impresa/ Operatore Economico: si intende l'Impresa Fornitrice/Raggruppamento Temporaneo d'Impresa aggiudicataria/o;
- Committente o Amministrazione: si intende il Ministero della Giustizia Direzione Generale per le politiche di Coesione.

ARTICOLO 3 Oggetto, luogo della prestazione RUP e DEC

1. La Committente, nell'interesse proprio, affida al Fornitore, che accetta, la prestazione dei servizi specificati nel capitolato speciale.
2. I servizi dovranno essere conformi alle specifiche indicate nel Capitolato speciale.
3. È designato quale responsabile unico del progetto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 la dott.ssa Mariagrazia Sperati; e Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023 la dott.ssa Immacolata Damato.
4. L'Impresa comunicherà alla Committente, entro 5 cinque giorni dalla data di stipula del contratto, il nominativo del Responsabile del Servizio, il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto.

ARTICOLO 4 Efficacia e Durata

1. Il contratto acquisterà efficacia dalla registrazione del relativo decreto di approvazione da parte degli organi istituzionalmente competenti.
Pertanto, l'esecuzione della fornitura dovrà essere avviata a partire dalla comunicazione, da parte dell'Amministrazione, da effettuare a mezzo pec, dell'esito positivo dei controlli di competenza dei già menzionati organi, salva l'ipotesi di esecuzione anticipata e d'urgenza ex art. 17 co. 8 e 9 del D.Lgs. 36/2023.

La durata dell'appalto è indicativamente di 12 mesi ma, in ogni caso, le attività oggetto dello stesso, dovranno concludersi entro e non oltre il mese ottobre 2026.

2. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Committente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023.

ARTICOLO 5 Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

1. Si applicano, altresì, laddove ne ricorrano i presupposti, tutti i casi di modifica del contratto di cui all'art. 120 del Codice.

ARTICOLO 6 Obblighi e adempimenti a carico dell'operatore economico

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni tutte oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato speciale, nonché nel presente contratto e nei suoi allegati.
3. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. Il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della Committente.
4. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

5. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Committente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
6. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
7. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

ARTICOLO 7 Subappalto

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende avvalersi della facoltà di subappaltare.

ARTICOLO 8 Verifica di conformità

1. La Verifica di conformità si intende positivamente superata solo in caso le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni espresse nel Capitolato speciale.
2. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità la data del verbale verrà considerata quale "Data di Accettazione dei servizi eseguiti" da parte della Committente.
3. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, l'Impresa dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo che sarà concesso dalla Committente in sede di verbale verifica di conformità. In tale ipotesi la verifica di conformità verrà ripetuta, ferma l'applicazione delle penali relative di cui al successivo art. 9 "Penali". Tutti gli oneri che la Committente dovrà sostenere saranno posti a carico dell'Impresa.

4. Nell'ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo, la Committente, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. 23 "Risoluzione", nonché dell'art. 1456 c.c.
5. La Committente si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
6. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa.
7. Il soggetto incaricato dalla Committente, a seguito dell'intervenuta ultimazione dei servizi/forniture si impegna a rilasciare il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.
8. Qualora i requisiti non fossero rispettati l'Amministrazione provvederà a segnalare l'esito negativo della verifica al fornitore che dovrà correggere le difformità riscontrate entro il termine di 10 giorni solari dalla data di comunicazione. Qualora la soluzione proposta dal fornitore non rispetti comunque i vincoli imposti, l'Amministrazione si riserva di esprimere parere negativo alla verifica.

ARTICOLO 9 Penali

1. La Committente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 c.c., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
2. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere alla Committente l'ammontare di eventuali oneri che l'Amministrazione dovesse applicare – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.
3. La Committente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva di cui all'articolo "Garanzia definitiva", senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo.
4. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale di cui al successivo art. 10 "Corrispettivo", comma 1, la

Committente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.

ARTICOLO 10 Corrispettivo

1. Il corrispettivo contrattuale totale, calcolato sulla base dei corrispettivi riportati nella dichiarazione d'offerta, onnicomprensivo fisso e invariabile, per l'esecuzione dell'oggetto contrattuale è pari a complessivi € 653.659,50, oltre IVA.
2. Il predetto corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione del servizio a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Impresa dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, capitoli e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresa l'Amministrazione, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
5. L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023 per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa e secondo quanto specificato nel seguente comma.
6. I corrispettivi dovuti all'Impresa sono oggetto di revisione ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023 sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui al comma 4, del medesimo articolo.
7. Tutti gli importi devono intendersi al netto dell'IVA.

ARTICOLO 11 - Anticipazione

1. Ai sensi dell'articolo 125 del D.Lgs. 36/2023, la Committente erogherà all'Impresa che ne faccia richiesta – entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile, accertata dal Responsabile del Progetto – l'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da calcolare sul valore del contratto.

2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3 D.lgs.36/23, di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.
3. Il recupero dell'anticipazione contrattuale, concessa nella misura di cui al comma 1, sarà effettuato su ciascuno stato avanzamento lavori in proporzione alla percentuale dell'anticipazione erogata.
4. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante.

ARTICOLO 12 Fatturazione e pagamento

1. Il pagamento delle prestazioni oggetto del presente contratto sarà effettuato, in conformità a quanto previsto nell'art. 6 del capitolato di gara, nel seguente modo:

La liquidazione dei corrispettivi avverrà secondo le seguenti modalità:

- a) quattro rate corrisposte su base trimestrale in funzione dello stato di avanzamento delle attività e dei servizi prestati dall'Appaltatore fino alla concorrenza del 90% del corrispettivo totale stabilito. Le rate verranno liquidate a seguito della relativa approvazione, da parte dell'Amministrazione, di ciascuno degli stati di avanzamento delle attività e dei servizi prestati;
- b) il saldo, pari al 10% del corrispettivo totale stabilito, verrà liquidato a seguito della presentazione, da parte dell'Appaltatore, e relativa approvazione, da parte dell'Amministrazione, dell'ultimo stato di avanzamento delle attività e dei servizi prestati.

Il saldo finale sarà liquidato previa effettuazione della verifica di conformità finale, di cui all'articolo 116 del D.Lgs. n. 36/2023.

2. Il Fornitore dovrà attenersi al formato standardizzato di fattura elettronica (formato.xml), come determinato dal predetto Decreto Ministeriale n. 55/2013, da inoltrare tramite l'apposito Sistema di Interscambio (SdI), utilizzando il codice univoco (codice IPA) assegnato alla Direzione Generale KI40UR.
3. Ciascuna fattura – emessa in modalità elettronica - dovrà essere intestata al Ministero della Giustizia- Dipartimento per l'Innovazione Tecnologica della Giustizia- Direzione Generale per il Coordinamento delle Politiche di Coesione – Codice Fiscale 96569850587 Via

Crescenzo 17/C – 00193 Roma - **CIG: B6A7A1EDC5 CUP: J84D25000150006**

4. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Committente procederà ad acquisire, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Committente, non produrrà alcun interesse.
5. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo (D.U.R.C.) a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 119 del D.Lgs. n. 36/2023, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Committente trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Committente del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
6. La Committente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia Giustizia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Committente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
7. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
8. Il bonifico, previo accertamento della Committente della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 i cui estremi identificativi sono i seguenti:

Quanto a LATTANZIO KIBS S.P.A.

1) BANCO BPM S.P.A.

Via Moro Ang. Via Matteotti - 20068 Peschiera Borromeo (MI)

c/c 000000006588

Cod. IBAN: IT49Y050343357000000006588

2) BANCA DEL FUCINO

Agenzia Roma Paisiello

Via Paisiello,38 - 00198 Roma (RM)

CC 000000230035

Cod. IBAN: IT91Y0312403201000000230035

3) CASSA DI RISPARMIO DI ASTI

P.zza Liberta' 23 – 14100 Asti

C/C 1001377

Cod. IBAN: IT69O0608510101000001001377

4) INTESA SAN PAOLO

AGENZIA 1879

Corso Vercelli, 25 - Milano

c/c 100000011913

Cod. IBAN: IT38M0306909448100000011913

5) CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BINASCO CREDITO COOPERATIVO S.C.

VIA FILIPPO TURATI, 2, BINASCO (MI), 20082

IBAN: IT21Z0838633910000000471657

C/C 000000471657

6) BANCA DI CREDITO COOPERATIVO LODI SOC. COOP

VIALE ABRUZZI, 16 – Milano 20131

IBAN: IT98S0879401600000000908964

C/C 00000908964

Quanto a ECOTER SRL

1) INTESA SANPAOLO S.p.A.

Agenzia Filiale N.06828 Città Roma Prov. RM Via del Corso, 226

codice IBAN: IT33J0306905020100000047044

così come indicato nella dichiarazione allegata in fase di procedura di gara inerente la tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010.

9. Il Fornitore si impegna a rendere nota ogni eventuale variazione del c.c. o delle persone delegate a operare sullo stesso tramite PEC sottoscritta dal legale rappresentante con allegata copia fotostatica del documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità.
10. Il Fornitore, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata Legge n. 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla Committente.
11. Essendo aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria, apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da tutte le imprese raggruppate secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate.

ARTICOLO 13 Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite PEC, qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Committente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Committente.
5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
6. La Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Committente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
7. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.A.C.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no

riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

ARTICOLO 14 Aumento e diminuzione

1. Si rinvia alle prescrizioni contenute all'art.5 "Modifica del contratto durante il periodo di efficacia" del presente contratto e per quanto non espressamente indicato si rinvia alla normativa vigente in materia di appalti pubblici.

ARTICOLO 15 Obblighi di riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Committente, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del contratto medesimo, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dalla Committente di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.
2. L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.

ARTICOLO 16 Brevetti industriali e diritti d'autore

1. L'Impresa assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

2. Qualora venga promossa nei confronti della Committente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso, l'Impresa manleverà e terrà indenne la Committente, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della Committente.
3. La Committente si obbliga ad informare prontamente per scritto l'Impresa delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, la Committente riconosce all'Impresa la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dalla Committente.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 2, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che l'Impresa ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

ARTICOLO 17 Oneri fiscali e spese contrattuali

Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla Committente per legge.

ARTICOLO 18 Garanzia definitiva

1. Il Fornitore ha prestato garanzia definitiva che copre le obbligazioni assunte con il presente contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché le obbligazioni assunte con il Patto d'integrità.
2. La Committente ha inoltre il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito:
 - i) per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dall'esecutore;

- ii) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto.
3. In particolare, la Committente ha diritto di valersi direttamente della garanzia per l'applicazione delle penali.
4. La Committente ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'Impresa per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
5. L'Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la predetta garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
6. In ogni caso l'Impresa è tenuta a reintegrare la garanzia di cui la Committente si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta della Committente.
7. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
8. Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023.

ARTICOLO 19 Recesso

1. La Committente ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi all'Impresa a mezzo PEC previo il pagamento delle prestazioni eseguite oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza dell'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

2. Resta fermo quanto previsto in materia di recesso dagli art. 88 comma 4-ter e art. 92 comma 4 del D.lgs. n. 159/2011.
3. È altresì previsto il recesso in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, nei casi di giusta causa e per reiterati inadempimenti del fornitore anche se non gravi. In tale ipotesi, l'Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto all' art. 1671 del c.c. Si conviene che per giusta causa a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: a) qualora sia stato depositato contro il fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento, o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del fornitore; resta salvo quanto previsto da ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente contratto.
4. Nelle fattispecie di cui ai commi precedenti, l'Impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.
5. Dalla data di efficacia del recesso, l'impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Committente, la quale effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.
6. In aggiunta ai commi precedenti, la Committente, in ragione di quanto previsto dal Decreto-legge n. 95 del 06/07/2012 come convertito dalla Legge n. 135 del 07/08/2012 e ss.mm.ii. all'art. 1 comma 13, ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso non inferiore a 15 (quindici) nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26 comma 1 della Legge n. 488 del 23/12/1999 successivamente alla stipula del presente contratto siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto e il fornitore non acconsenta a una modifica delle condizioni economiche. In tal caso, l'Impresa ha diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

ARTICOLO 20 Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

1. È fatto divieto all'impresa di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinare all'art. 120, comma 1, lett. d), punto 2), D.Lgs. n. 36/2023, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 120, co. 13, D.Lgs. n. 36/2023. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 51/1991.
3. È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
4. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

ARTICOLO 21 Trasparenza dei prezzi

1. L'Impresa espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
 - c) dichiara che con riferimento alla presente gara non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e gli articoli 2 e seguenti della Legge 287/1990 e, altresì, che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;

- d) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Impresa non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., per fatto e colpa dell'Impresa, che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

ARTICOLO 22 Foro esclusivo

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

ARTICOLO 23 Trattamento dei dati personali

1. Le parti concordano - ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento Generale sulla protezione dei dati) – che il Fornitore si impegna ad accettare la designazione a Responsabile esterno del trattamento dei dati personali (in relazione alle singole società componenti il RTI, ognuna per i trattamenti di rispettiva competenza) mediante apposito atto integrativo dell'Amministrazione da sottoscrivere.
2. Le Parti acconsentono espressamente al trattamento dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione del presente Contratto. Acconsentono, altresì, a che i dati conferiti, trattati in forma anonima, nonché il nominativo dell'aggiudicatario ed il prezzo di aggiudicazione siano diffusi tramite il profilo del committente dell'Amministrazione. In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 18 D.L. 83/2012, convertito nella L. 134/2012; art. 32 L. 190/2012), i contratti ed alcuni dati relativi agli stessi (nominativo, partita iva/codice fiscale, importo, ecc.), potranno

essere pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il profilo del committente dell'Amministrazione.

3. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato Regolamento UE 2016/679.
4. Il Fornitore si impegna a svolgere i trattamenti di dati personali nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali (ivi inclusi – oltre il Regolamento UE 2016/679 – anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) con particolare attenzione all'adozione delle misure di sicurezza di cui alla normativa citata.
5. Le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

ARTICOLO 24 Risoluzione

1. La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite PEC, nei seguenti casi:
 - a) Il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.
 - b) Il Fornitore si è trovato al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'art. 94, del D.Lgs. n. 36/2023 e avrebbe pertanto dovuto essere escluso dalla gara;
 - c) L'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice;
 - d) Azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Committente, ai sensi del precedente articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";

- e) Nell'ipotesi di una veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del DPR n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo DPR n. 445/00;
 - f) Nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
 - g) Nei casi di cui agli articoli intitolati "Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali", "Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro", "Obblighi di riservatezza", "Garanzia Definitiva", "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito", "Trasparenza dei prezzi", "Subappalto", "Risoluzione", "Trattamento dati personali".
2. La Committente deve risolvere il contratto:
- i) Qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D.Lgs. n. 159/2011 oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - ii) Qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge;
 - iii) Nel caso in cui sia prevista certificazione di qualificazione: qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.
3. In caso in cui la Committente accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a 15 giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine e senza che il Fornitore abbia risposto, la Committente ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
4. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, la Committente assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e

redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, la Committente potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

5. In caso di inadempimento dell'Impresa anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 giorni, che verrà assegnato dalla Committente, a mezzo PEC, per porre fine all'inadempimento, la Committente stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
6. Nel caso di risoluzione del contratto il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 124, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023.
7. In caso di risoluzione del presente contratto, l'Impresa si impegna, sin d'ora, a fornire alla Committente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto. In caso di risoluzione per responsabilità dell'appaltatore, il Fornitore è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dalla Committente per affidare ad altra impresa le prestazioni, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa delle facoltà previste dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023.
8. La Committente, in caso di risoluzione e comunque nei casi di cui all'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario originario in sede di offerta.
9. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno la Committente incamererà la garanzia definitiva.
10. Resta fermo quanto previsto all'art. 122, del D.Lgs. n. 36/2023.

ARTICOLO 25 Clausola risolutiva espressa in caso di esito interdittivo della informativa liberatoria provvisoria antimafia

1. L'art. 3 comma 2 della Legge n. 120 dell'11 settembre 2020 – Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni), recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale – ha previsto che fino al 30 giugno 2026 (termine differito dall'art. 14 bis della Legge del 21 aprile 2023 n. 41 di conversione del D.L. n. 13 del 24 febbraio 2023 recante *“Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”* per le verifiche antimafia riguardanti l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, si procederà mediante il rilascio della Informativa Liberatoria Provvisoria.
2. L'Informativa Liberatoria Provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni.
3. Attraverso l'Informativa Liberatoria Provvisoria si procede a sottoscrivere il presente contratto.
4. In caso di successiva individuazione di cause interdittive ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011 n.159, secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 4 della Legge n. 120 dell'11 settembre 2020 il Ministero della Giustizia recederà dal contratto immediatamente e automaticamente, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

Roma, li

Il Ministero della Giustizia

L'impresa

Il sottoscritto Dott. Valerio Torda, nella sua qualità di Amministratore Delegato, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa mandataria delegata alla stipula dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 1: Norme regolatrici

Articolo 2: Definizioni

Articolo 3: Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione

Articolo 4: Durata

Articolo 5: Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

Articolo 6: Obblighi e adempimenti a carico dell'impresa

Articolo 7: Subappalto

Articolo 8: Verifica di conformità

Articolo 9: Penali

Articolo 10: Corrispettivo

Articolo 11: Anticipazione

Articolo 12: Fatturazione e pagamento

Articolo 13: Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Articolo 14: Aumento e diminuzione – Modifiche e Varianti in aumento e in diminuzione

Articolo 15: Obblighi di riservatezza

Articolo 16: Brevetti industriali e diritti d'autore

Articolo 17: Oneri fiscali e spese contrattuali

Articolo 18: Garanzia definitiva

Articolo 19: Recesso

Articolo 20: Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

Articolo 21: Trasparenza dei prezzi

Articolo 22: Foro esclusivo

Articolo 23: Trattamento dei dati personali

Articolo 24: Risoluzione

Articolo 25: Clausola risolutiva espressa in caso di esito interdittivo della informativa Liberatoria
Provvisoria

L'Impresa
